



COMUNE DI GENOVA

Progetto Grandi Infrastrutture di Trasporto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 684

ADOTTATO IL 01/03/2024

ESECUTIVO DAL 01/03/2024

OGGETTO: CONFERIMENTO AL POLITECNICO DI MILANO – DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI E AMBIENTE COSTRUITO – DEPARTMENT ARCHITECTURE, BUILT ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION ENGINEERING A.B.C., DI INCARICO ATTINENTE ALLA STIMA ECONOMICA DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELLE AREE DI PROPRIETA' DI RFI E TRENITALIA UBICATE IN COMUNE DI GENOVA, DESTINATE AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DA BRIGNOLE A PIAZZA MARTINEZ

CUP B34J18000230001
MOGE 11156

VISTI:

- gli Articoli 107, 153 comma 5 e 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.01.2020;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22/12/2023 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2024/2026;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 25/01/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Genova approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 59 del 13 aprile 2023 – TRIENNIO 2023-2025 all'interno del P.I.A.O. 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- in data 22/10/1999 Ferrovie dello Stato S.p.A., Regione Liguria e Comune di Genova hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la definizione delle priorità e degli indirizzi della progettazione del riassetto complessivo del Nodo Ferroviario di Genova dove, in particolare, all'art. 3 – punto D) è prevista la possibilità di individuare un corridoio su rilevato ferroviario per la prosecuzione della linea metropolitana verso l'area di Terralba;
- in data 14/10/2003 R.F.I. S.p.A., Regione Liguria e Comune di Genova hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa al fine di rendere possibile, tra l'altro, il prolungamento della linea metropolitana di Genova verso l'ospedale di S. Martino e la Circonscrizione Medio Levante;
- in data 26/11/2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Sindaco di Genova hanno sottoscritto il Patto per la Città di Genova ove, in particolare all'art. 6 – comma 6, il Governo si impegna a favorire la definizione della Convenzione per l'utilizzazione di aree ferroviarie da parte del Comune di Genova, al fine di consentire la costruzione della nuova tratta di metropolitana cittadina Brignole – Martinez;
- tale prolungamento dalla stazione di Brignole fino a piazza Martinez è stato finanziato attraverso il riparto, approvato con D.M. 22/12/2017, n. 587, del "Fondo per il finanziamento degli investimenti infrastrutturali del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, destinato al trasporto rapido di massa;
- con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 360 del 6/8/2018 emanato a seguito della Intesa in Conferenza Unificata nella seduta del 1/8/2018, è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui al DM n. 587/2017;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.102 del 17/04/2019, avente ad oggetto: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI GENOVA E RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A TRENITALIA S.P.A, FS SISTEMI URBANI SRL E FERROVIE DELLO STATO S.P.A PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA DI GENOVA TRA BRIGNOLE E MARTINEZ E TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. E COMUNE DI GENOVA PER L'UTILIZZO DELLE AREE DEL RILEVATO FERROVIARIO PER IL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA METROPOLITANA TRA BRIN E CANEPARI, sono stati approvati gli schemi di protocollo d'intesa tra il Comune di Genova, RFI S.p.A. e Trenitalia S.p.A. per il prolungamento della linea metropolitana di Genova tra Brignole e Martinez e tra Brin e Canepari;
- il Protocollo d'intesa per il prolungamento della linea metropolitana di Genova tra Brignole e Martinez è stato sottoscritto in data 07/05/2019;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 383 del 16/09/2021, avente ad oggetto: ACQUISTO DI SEDIME FERROVIARIO ED ENTROSTANTI FABBRICATI DI PROPRIETÀ DI RFI S.P.A. E INDIRIZZI PER L'ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI SEDIME FERROVIARIO DI PROPRIETA' DI TRENITALIA S.P.A. DA DESTINARSI AL PROLUNGAMENTO DELLA LINEA DELLA METROPOLITANA TRATTA BRIGNOLE-MARTINEZ, è stato:
 - approvato, al fine di realizzare l'intervento di prolungamento del tratto di metropolitana Brignole - Martinez, l'acquisto da RFI S.p.a. della piena proprietà del sedime ferroviario con entro stanti fabbricati identificati al Catasto Terreni di Genova, Sez. 1, Foglio 52, mappali 654,

281, 327 e 328 e al Catasto Fabbricati di Genova, Sez. GED, Foglio 50, mappali 197, 326 e 327;

- stabilito che il prezzo di acquisto in area commerciale della proprietà dell'immobile di cui al precedente punto è pari a euro 1.094.500,00,00, oltre IVA 22% per euro 240.790,00 per complessivi euro 1.335.290,00;
- in data 13/01/2022 il Comune ha acquistato da RFI, con atto Rep. 68829, gli immobili di seguito elencati, ubicati nel parco ferroviario della stazione Brignole, necessari per il prolungamento della metropolitana da Brignole a Martinez, identificati al Catasto Terreni di Genova sezione I:
 - foglio 52, mappale 285, Ente urbano, mq. 87, senza reddito;
 - foglio 52, mappale 327, Ente urbano, mq. 55, senza reddito;
 - foglio 52, mappale 328, Ente urbano, mq. 90, senza reddito;
 - foglio 52, mappale 657, Ente urbano, mq. 4040, senza reddito;
 - foglio 52, mappale 659, Ente urbano, mq. 954, senza reddito;
 - foglio 52, mappale 660, Ente urbano, mq. 100, senza reddito;

e identificati al Catasto Fabbricati di Genova sezione GED:

- foglio 50, mappale 327, subalterno 1 – C/2 – sup. cat. mq 23 – Rendi-ta € 79,53;
- foglio 50, mappale 330 – C/6 - sup. cat. mq 26 – Rendita € 157,00;
- foglio 50, mappale 342 - C/6 - sup. cat. mq 20 – Rendita € 157,00;
- foglio 50, mappale 552 – senza reddito;
- foglio 50, mappale 659, subalterno 1 – area urbana, consistenza mq 954 – senza reddito;
- foglio 50, mappale 659, subalterno 2 – C/2 - sup. cat. mq 23 – Rendita € 79,53;
- foglio 50, mappale 657, subalterno 1- D/7 – Rendita catastale € 5.708,80;
- foglio 50, mappale 660 - D/7 – Rendita catastale € 1.019,20;
- in data 13/01/2022 il Comune ha inoltre sottoscritto con RFI un accordo preliminare finalizzato ad acquisire la proprietà di una porzione di rilevato ferro-viario identificato al Catasto Terreni di Genova, Sezione A, foglio 52, particella 658 di superficie pari a mq 955, oltre ad eventuali ulteriori superfici adiacenti alle aree di cui al punto precedente, ricomprese all'interno della particella di proprietà di RFI ed identificata al catasto Terreni di Genova, Sezione A, foglio 52, particella 654, che risulteranno necessarie per la fattibilità del progetto esecutivo di prolungamento della metropolitana;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- il prolungamento della linea Metropolitana rientra tra gli obiettivi strategici del programma della Civica Amministrazione in ragione dell'interesse pubblico a sviluppare il trasporto pubblico e a garantire il diritto alla mobilità dei cittadini;
- le aree interessate dal progetto di prolungamento della metropolitana per la tratta Brignole-Martinez, non ancora nella disponibilità del Comune di Genova, sono in parte di proprietà di RFI S.p.A. e in parte di Trenitalia S.p.A.;
- per procedere all'acquisto delle ulteriori aree necessarie alla realizzazione dell'opera è stata valutata la necessità di acquisire una qualificata e autorevole stima del più probabile valore di mercato del sedime;
- il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. si è reso disponibile ad assicurare in tempi brevi la stima economica richiesta e ha inviato specifico

schema di contratto (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) che prevede per la prestazione del servizio il versamento di euro 10.000,00 oltre IVA 22%, importo che appare congruo ed accettabile;

RILEVATO CHE:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- l'art 50, lett.b) prevede che sia possibile procedere all'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 stabilisce che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- ritenuto pertanto necessario procedere, per i motivi riportati nelle premesse, al conferimento dell'incarico al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. a formulare la stima economica al più probabile valore di mercato delle seguenti aree:
 - proprietà RFI: rilevato ferroviario identificato al Catasto Terreni di Genova, Sezione A, foglio 52, particella 658 di superficie pari a circa mq 550; rilevato ferroviario identificato al Catasto Terreni di Genova, Sezione A, foglio 52, particella 654 da frazionare catastalmente di superficie pari a circa mq 665;
 - proprietà Trenitalia: rilevato ferroviario identificato al Catasto Terreni di Genova, Sezione A, foglio 52, particella 622 da frazionare catastalmente di superficie pari a circa mq 2100;

ACCERTATO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO CHE:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dall'Ing. Pier Paolo Foglino, Responsabile Unico del Procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori

- adempimenti posti a carico di altri soggetti;
- con la sottoscrizione del presente atto, il Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di procedere, per i motivi in premessa, all'affidamento dell'incarico per la formulazione della stima economica del più probabile valore di mercato delle aree di proprietà RFI e Trenitalia, ancora necessarie per il prolungamento della metropolitana da Brignole a Martinez, al Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C., per l'importo di euro 12.200,00 (imponibile euro 10.000,00 oltre IVA al 22% in regime di split payment pari a euro 2.200,00) come da schema di contratto allegato al presente provvedimento quale parte integrante (all. 1);
2. di provvedere agli adempimenti relativi alla stipula del contratto di cui al precedente punto 1 con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione degli impegni di spesa relativi all'affidamento di cui all'oggetto;
4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1190 ed art. 16, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

il Politecnico di Milano - Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. (c.f. 80057930150, P.IVA 04376620151), con sede in Piazza Leonardo da Vinci n. 32 c.a.p. 20133 Milano, (in seguito indicato come “Politecnico”), rappresentato dal Direttore del Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito – Prof. Stefano Capolongo, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle Prestazioni per conto di terzi revisionato con Decreto Rettorale n.3787 del 30/04/2021.

E

Il Comune di Genova (cod. fisc. e P.IVA 00856930102), con sede in via Garibaldi 9, C.A.P. 16124 (in seguito indicata come Comune di Genova) rappresentato dall'ing. Manuela Sciutto, dirigente Grandi Infrastrutture di Trasporto – Area Project Management Office

di seguito indicate come parti

PREMESSO CHE

- a) Il Comune di Genova intende affidare al Politecnico un servizio relativo alla valutazione immobiliare a fini di acquisto di un'area di proprietà RFI e Trenitalia

nell'ambito della realizzazione della nuova stazione metropolitana di Martinez;

- b) per quanto riguarda il Politecnico, il D.P.R. 11/7/80 n. 382 consente all'art. 66 l'esecuzione di attività di ricerca e di servizio stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;
- c) tale normativa è integrata dal vigente Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano revisionato con Decreto Rettorale n. 3787 del 30/04/2021.

SENTITI

il Responsabile del servizio Prof. Leopoldo Sdino, che controfirma per accettazione il presente atto;

la Responsabile gestionale Dott.ssa Alessandra Sardi

CONSIDERATO CHE

a) con determinazione n. xxx del xxxx/2024 il Comune ha approvato il testo del presente contratto ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte dell'ing. Manuela Sciutto, provvedendo contestualmente ad impegnare la somma pari ad € 10.000,00 oltre IVA 22%, xxx sul capitolo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

b) Il Politecnico - Dipartimento di Architettura e Ingegneria delle costruzioni e Ambiente Costruito, ha

approvato il testo del presente contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 21/02/2024

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 – Il Comune di Genova affida al Politecnico l'esecuzione del seguente programma di servizio:
"Determinazione del più probabile valore di mercato di un'area da destinare alla realizzazione del prolungamento a Martinez della linea metropolitana, comprensivo dell'assistenza alla redazione del parere di congruità da parte della competente Commissione dell'Agenzia del Demanio."

La responsabilità dell'esecuzione del programma sarà affidata al Prof. Leopoldo Sdino, che in caso di necessità potrà far ricorso a prestazioni professionali esterne secondo quanto previsto dal Regolamento delle prestazioni per conto di terzi del Politecnico di Milano.

Art.2 - Il presente contratto sottoscritto con firma digitale secondo la normativa vigente del Codice per l'Amministrazione Digitale e s.m.i., avrà la durata di **due (2) mesi** ed è valido a decorrere dalla data di trasmissione, tramite posta certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione. Il contratto si intenderà tacitamente risolto alla sua naturale scadenza, salvo che una delle parti chieda la proroga con richiesta

scritta e motivata che deve pervenire all'altra parte con Posta elettronica certificata con avviso di ricevimento almeno 7 (giorni) prima della scadenza e l'altra parte accetti per iscritto

la proposta di proroga entro 3 (giorni) dalla data di ricevimento della stessa

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte presso il

Politecnico, presso il Comune di Genova e, se necessario, presso l'area di proprietà [RFI](#) / Trenitalia oggetto di valutazione.

Art.3 - Per l'esecuzione del programma di servizio di cui all'Art. 1 il Comune di Genova si impegna a versare al Politecnico la somma di **€ 10.000,00 oltre IVA con aliquota di legge.**

Art.4 - La somma di cui al precedente Art. 3 per un totale di € 10.000,00 oltre Iva con aliquota come per legge sarà erogata dal Comune di Genova con le seguenti modalità:

1° RATA: 40% pari a € 4.000,00 oltre IVA con aliquota di legge alla stipula del contratto

2° RATA: 40% pari a € 4.000,00 oltre IVA con aliquota di legge alla consegna dell'Elaborato

3° RATA: 20% pari a € 2.000,00 oltre IVA con aliquota di legge all'ottenimento del parere di congruità.

Per ogni rata verrà emessa regolare fattura elettronica (con scadenza a 30 gg df)

La somma suddetta verrà versata dal Comune di Genova al Politecnico Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle costruzioni e ambiente Costruito – Department Architecture, Built environment and Construction engineering A.B.C. tramite PagoPA allegato alle rispettive fatture,

Il Comune di Genova è soggetto a Split Payment

Le fatture elettroniche verranno trasmesse al seguente **codice IPA: R74KAR**

Art.5 Le Parti riconoscono fin da ora che per la natura dell'oggetto,

l'attività di servizio non può comportare invenzioni tali da essere

titolo per acquisire eventuali diritti brevettuali

Art.6 - Il Politecnico potrà liberamente utilizzare i risultati del

servizio, allo scopo di ricavarne pubblicazioni di carattere scientifico.

Nel caso di pubblicazione in ambito tecnico-scientifico dei risultati

del servizio, il Comune di Genova si impegna a citare espressamente

il Politecnico.

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

Art.7 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore

presso la sede. In seguito, sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive

modifiche e/o integrazioni sono attribuiti al Datore di lavoro

committente; la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; mentre la

fornitura dei DPI previsti per i rischi specifici della propria attività e tutti gli

altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza _

Art.8 – Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In presenza di specifiche procedure/regolamenti ambientali del Comune o del Politecnico, entrambi i contraenti sono tenuti al rispetto degli stessi.

In particolare, il personale di entrambi i contraenti si impegna a:

- seguire le vigenti disposizioni in materia di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi, attenendosi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività;
- in caso di utilizzo nel corso delle attività di sostanze pericolose, a rendere disponibili presso le sedi di impiego le pertinenti schede di sicurezza (conformi a quanto previsto dal Reg. REACH e s.m.i.), preventivamente sottoposte ai referenti del progetto;
- in caso di necessità di installazione di nuovi impianti, ad attenersi a quanto previsto dalle procedure/regolamenti vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività.

In generale, con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, entrambi i contraenti dovranno utilizzare per lo svolgimento delle attività mezzi ed attrezzature conformi a quanto previsto ex lege, in relazione alle peculiarità delle attività stesse, ed impiegare, se necessario, personale appositamente formato in materia.

Infine, nel caso in cui il Comune di Genova sia certificato ISO 14001

o in possesso di registrazione Emas (Reg. 1221/2009), è tenuta alla trasmissione della seguente documentazione al personale del Politecnico coinvolto: politica ambientale,

procedure/istruzioni operative concernenti la gestione degli aspetti ambientali significativi generati dalle attività svolte nell'ambito del contratto di servizio, sia in condizioni normali che di emergenza.

Art.9 – Il Politecnico ha adottato un proprio Codice Etico e un Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico stesso, in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla L. 6/11/2012 n. 190 e pubblicati sul sito internet: www.normativa.polimi.it .

Il Comune di Genova dichiara di conoscere il Codice di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano e il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ateneo, reperibili all'indirizzo:

<http://www.polimi.it/menu-di-servizio/policy/amministrazione-trasparente/altri-contenuti>

Ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 62/2013, il Comune e il Politecnico si impegnano , per tutta la durata del presente contratto e per tutte le attività ad essa comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione della convenzione medesima, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in

cui il Politecnico e il Comune si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi. Resta espressamente inteso che, qualora nelle attività comunque riferibili all'esecuzione del presente contratto, una Parte e/o propri dipendenti e/o collaboratori etc. pongano in essere comportamenti illeciti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e/o in violazione dei Codici suindicati, l'altra Parte ha la facoltà di risolvere il contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Art. 10 - Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente contratto, il Foro competente esclusivo è quello di Milano.

Art. 11 - Il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Art. 15 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del contratto, mediante consultazione,

elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del contratto.

Titolare per quanto concerne il presente articolo è il comune di Genova, come sopra individuata, denominata e domiciliata. Per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Responsabile Gestionale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196.

Art.12 - Il Politecnico può liberamente utilizzare il titolo della ricerca del presente contratto, in forma generalizzata, allo scopo di aggiornare il database delle ricerche svolte dall'Ateneo, che potrà essere pubblicato con riferimento al Comune di Genova la Società, nel sito Web del Politecnico medesimo. Il Politecnico può altresì inserire il nome dell'Ente/Società senza riferimenti alla ricerca effettuata, in un elenco dei committenti

dell'Ateneo, che potrà essere pubblicato sul sito Web dell'Ateneo.

Art. 13 -Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate,

salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di

posta elettronica, qui di seguito precisati:

per il Politecnico: pecabc@cert.polimi.it .

per il Comune di Genova:

direzionemobilita.comge@postecert.it

Letto approvato e sottoscritto, data dell'ultima firma digitale

POLITECNICO DI MILANO
GENOVA

COMUNE DI

Dipartimento ABC
Infrastrutture

Dirigente Grandi

Il Direttore

di Trasporto

(Prof. Stefano Capolongo)

(ing. Manuela

Sciutto)

Il Responsabile del Servizio

(Prof. Leopoldo Sdino)

Il Responsabile Gestionale

(dott. Alessandra Sardi)